

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 229

50° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

29 settembre 2007

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	II <i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2007/C 229/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4832 — PENSKE/GM/JV) ⁽¹⁾	1
2007/C 229/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso COMP/M.4540 — NESTLE/NOVARTIS (Medical nutrition business)] ⁽¹⁾	1
	IV <i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2007/C 229/03	Tassi di cambio dell'euro	2
2007/C 229/04	Comunicazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra la Comunità, l'Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Færøer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia	3
	V <i>Pareri</i>	
	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	
	Commissione	
2007/C 229/05	I-Roma: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, par. 1, lett. d) Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione del servizio aereo di linea Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa	5



PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE


Commissione

2007/C 229/06	Avviso di apertura di riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di acido solfanilico originarie dell'India	9
2007/C 229/07	Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative	12

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2007/C 229/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4825 — SFR/Somart/Débitel France) ⁽¹⁾	13
---------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.4832 — PENSKE/GM/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/C 229/01)

Il 3 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4832. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://eur-lex.europa.eu>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**[Caso COMP/M.4540 — NESTLE/NOVARTIS (Medical nutrition business)]****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/C 229/02)

Il 29 giugno 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4540. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://eur-lex.europa.eu>)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**28 settembre 2007**

(2007/C 229/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio
USD dollari USA	1,4179	RON leu rumeni	3,3441
JPY yen giapponesi	163,55	SKK corone slovacche	33,877
DKK corone danesi	7,4544	TRY lire turche	1,7159
GBP sterline inglesi	0,69680	AUD dollari australiani	1,6073
SEK corone svedesi	9,2147	CAD dollari canadesi	1,4122
CHF franchi svizzeri	1,6601	HKD dollari di Hong Kong	11,0055
ISK corone islandesi	87,87	NZD dollari neozelandesi	1,8737
NOK corone norvegesi	7,7185	SGD dollari di Singapore	2,1066
BGN lev bulgari	1,9558	KRW won sudcoreani	1 297,59
CYP sterline cipriote	0,5842	ZAR rand sudafricani	9,7562
CZK corone ceche	27,532	CNY renminbi Yuan cinese	10,6429
EEK corone estoni	15,6466	HRK kuna croata	7,2773
HUF fiorini ungheresi	250,69	IDR rupia indonesiana	12 966,70
LTL litas lituani	3,4528	MYR ringgit malese	4,8315
LVL lats lettoni	0,7038	PHP peso filippino	63,841
MTL lire maltesi	0,4293	RUB rublo russo	35,3490
PLN zloty polacchi	3,7730	THB baht thailandese	45,063

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra la Comunità, l'Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Færøer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia

(2007/C 229/04)

Ai fini della creazione del cumulo diagonale dell'origine tra la Comunità, l'Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Færøer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia, la Comunità e i paesi in questione si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con gli altri paesi.

La tabella seguente riassume, sulla base delle notifiche ricevute da parte dei paesi in questione, i dati relativi ai protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale e specifica la data di entrata in vigore di tale cumulo. La presente tabella sostituisce la precedente (GU C 92 del 27.4.2007).

Occorre ricordare che il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di paesi che non hanno concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le «Note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine» ⁽¹⁾.

Si ricorda inoltre che:

- la Svizzera e il Principato del Liechtenstein formano un'unione doganale,
- all'interno dello Spazio economico europeo, che comprende l'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, la data di entrata in vigore dei protocolli è il 1° novembre 2005.

I codici ISO-Alpha 2 per i paesi elencati nella tabella sono i seguenti:

— Algeria	DZ
— Egitto	EG
— Isole Færøer	FO
— Islanda	IS
— Israele	IL
— Giordania	JO
— Libano	LB
— Liechtenstein	LI
— Marocco	MA
— Norvegia	NO
— Svizzera	CH
— Siria	SY
— Tunisia	TN
— Turchia	TR
— Cisgiordania e Striscia di Gaza	PS

⁽¹⁾ GU C 83 del 17.4.2007, pag. 1.

Data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	EU	DZ	CH (EFTA)	EG	FO	IL	IS (EFTA)	JO	LB	LI (EFTA)	MA	NO (EFTA)	PS	SY	TN	TR
EU			1.1.2006	1.3.2006	1.12.2005	1.1.2006	1.1.2006	1.7.2006		1.1.2006	1.12.2005	1.1.2006			1.8.2006	(¹)
DZ																
CH (EFTA)	1.1.2006			1.8.2007	1.1.2006	1.7.2005	1.8.2005	17.7.2007	1.1.2007		1.3.2005	1.8.2005			1.6.2005	
EG	1.3.2006		1.8.2007				1.8.2007	6.7.2006		1.8.2007	6.7.2006	1.8.2007			6.7.2006	1.3.2007
FO	1.12.2005		1.1.2006				1.11.2005			1.1.2006		1.12.2005				
IL	1.1.2006		1.7.2005				1.7.2005	9.2.2006		1.7.2005		1.7.2005				1.3.2006
IS (EFTA)	1.1.2006		1.8.2005	1.8.2007	1.11.2005	1.7.2005		17.7.2007	1.1.2007	1.8.2005	1.3.2005	1.8.2005			1.3.2006	
JO	1.7.2006		17.7.2007	6.7.2006		9.2.2006	17.7.2007			17.7.2007	6.7.2006	17.7.2007			6.7.2006	
LB			1.1.2007				1.1.2007			1.1.2007		1.1.2007				
LI (EFTA)	1.1.2006			1.8.2007	1.1.2006	1.7.2005	1.8.2005	17.7.2007	1.1.2007		1.3.2005	1.8.2005			1.6.2005	
MA	1.12.2005		1.3.2005	6.7.2006			1.3.2005	6.7.2006		1.3.2005		1.3.2005			6.7.2006	1.1.2006
NO (EFTA)	1.1.2006		1.8.2005	1.8.2007	1.12.2005	1.7.2005	1.8.2005	17.7.2007	1.1.2007	1.8.2005	1.3.2005				1.8.2005	
PS																
SY																
TN	1.8.2006		1.6.2005	6.7.2006			1.3.2006	6.7.2006		1.6.2005	6.7.2006	1.8.2005				1.7.2005
TR	(¹)			1.3.2007		1.3.2006					1.1.2006				1.7.2005	

(¹) Per i prodotti che rientrano nell'unione doganale CE-Turchia, la data di applicazione è il 27 luglio 2006.
 Per i prodotti agricoli, la data di applicazione è il 1° gennaio 2007.
 Per i prodotti carboisiderurgici, non è ancora possibile applicare il cumulo diagonale.

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE

I-Roma: Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, par. 1, lett. d) Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione del servizio aereo di linea Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa

(2007/C 229/05)

Premessa

Il Governo italiano — Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CEE n. 2408/92 e in conformità delle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la regione Piemonte, ha approvato il presente bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto aereo di linea tra: Cuneo - Roma Fiumicino e vv.

Le norme prescritte dall'imposizione di tali oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie C 228 del 28.9.2007.

Se entro 30 giorni dalla pubblicazione degli oneri di cui sopra, nessun vettore aereo avrà presentato domanda volta ad istituire servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata, conformemente agli oneri imposti e senza chiedere una compensazione finanziaria, il Governo italiano - Ministero dei trasporti, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, par. 1, lettera d) del Regolamento n. 2408 del 1992, ha deciso di limitare l'accesso ad un unico vettore aereo selezionandolo tramite gara al fine di prestare il servizio aereo onerato conformemente alle disposizioni di cui al medesimo regolamento.

Disposizioni generali

Il presente bando definisce l'oggetto della gara, le modalità di partecipazione alla gara, le norme relative alla durata, alla modifica e alla scadenza del contratto, alle sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni prescritte e alle garanzie a corredo dell'offerta e dell'esecuzione della convenzione.

Il diritto di effettuare il servizio sulla rotta in questione è subordinato all'aggiudicazione, tramite gara pubblica a seguito di offerta al ribasso, assumendo a base l'importo della compensazione finanziaria stabilita al paragrafo 6 del presente bando di gara.

1. **Oggetto della gara:** La prestazione di servizi aerei di linea sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e vv., quali oneri di servizio pubblico imposti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 228 del 28.9.2007, conformemente alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92.
2. **Partecipazione:** Possono presentare domanda di partecipare alla gara tutti i vettori aerei comunitari come definiti nell'art. 2 punto b) del Regolamento n. 2408/92 in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

1. di non essere in stato di fallimento o liquidazione coatta, di concordato preventivo o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. di non essere stato condannato ad una sanzione interdittiva ai sensi art. 9 comma 2 decreto legislativo n. 231/2001 o a qualsiasi altra condanna che comporti il divieto di contrattare con una Pubblica Amministrazione;
3. di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro;
4. di non aver reso false dichiarazioni in merito alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad altre procedure di gara per l'affidamento di servizi aerei di linea in regime di oneri di servizio pubblico.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra, il candidato attesta la sua posizione per il punto 3 con certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS o dall'INAIL e con la certificazione prevista dall'art. 17 della legge 12.3.1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; per i punti 1, 2 e 4 con dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità agli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

Per i candidati di uno Stato membro dell'Unione europea, diverso dall'Italia, le certificazioni o gli attestati dovranno essere rilasciati dalle Amministrazioni e Organismi del paese d'origine, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Requisiti tecnici:

1. licenza aerea di esercizio rilasciata ai sensi del Regolamento CEE n. 2407 del 1992;
2. assicurazione obbligatoria in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate e i terzi anche ai sensi del Regolamento CEE n. 785 del 2004;
3. certificato di operatore aereo (COA) conforme alla normativa comunitaria;
4. non inserimento nella cosiddetta «black list» relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: <http://ec.europa.eu/transport/air-ban>;
5. disponibilità di un sistema di contabilità analitica che consenta di scomporre i costi pertinenti (ivi compresi i costi fissi e le entrate).

Nel caso di perdita dei suddetti requisiti in un momento successivo alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, i vettori concorrenti saranno automaticamente esclusi dalla valutazione delle offerte.

Nel caso di perdita dei suddetti requisiti in un momento successivo alla stipula della convenzione di cui al paragrafo 5, si applicheranno le disposizioni contenute nel paragrafo 14 e nel paragrafo 15 penultimo capoverso, del presente bando di gara.

3. **Procedura:** La presente gara è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 4, par. 1, lettere d), e), f), h), ed i) del Regolamento CEE n. 2408 del 1992.
4. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, che disciplina le regole specifiche applicabili alla gara, la validità temporale delle offerte e ogni altra informazione ritenuta utile, costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente bando di gara insieme allo schema tipo di convenzione di cui al paragrafo 5 e potrà essere richiesto gratuitamente al presente indirizzo: ENAC, Direzione Trasporto Aereo, viale del Castro Pretorio, n. 118, I-00185 Roma o per posta elettronica al seguente indirizzo: trasporto.aereo@enac.rupa.it.
5. **Convenzione per regolare l'esercizio del servizio:** Il servizio sarà regolato da una convenzione tra il vettore e l'ENAC, redatta secondo uno schema tipo facente parte del capitolato d'oneri.

6. **Compensazione finanziaria:** L'importo massimo per la compensazione finanziaria, da assumere a base di gara per l'affidamento del servizio di trasporto aereo per la rotta in questione, è pari a 1 150 000,00 EUR comprensivo di IVA, per ogni anno.

Le offerte, redatte secondo le modalità specificate nel capitolato d'oneri, devono espressamente indicare, nella parte del formulario riguardante l'offerta economica e con ripartizione annuale, l'importo massimo richiesto a titolo di compensazione, nel limite di cui sopra, per lo svolgimento del servizio in questione.

L'importo esatto della compensazione viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio, a seguito di giustificativi e nel limite massimo dell'importo indicato nell'offerta, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato d'oneri.

In ogni caso il vettore aereo non potrà richiedere a titolo di compensazione finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito dalla convenzione, stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri pubblicitari.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato d'oneri, fatti salvi eventuali controlli disposti dall'ENAC al fine di verificare l'effettiva destinazione della compensazione concessa e il permanere dei requisiti richiesti al vettore aereo beneficiario. Il versamento del saldo è effettuato dopo l'esito della verifica della contabilità analitica presentata dal vettore per la rotta in questione e la verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite.

7. **Tariffe:** Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe previste, conformemente a quanto indicato nella Comunicazione relativa alla imposizione degli oneri di servizio pubblico, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Unione europea, serie C n. 228 del 28.9.2007.
8. **Attivazione della rotta:** L'attivazione della rotta dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di stipula della convenzione e verrà attestata tramite un verbale di inizio servizio, sottoscritto dal vettore aggiudicatario e dall'ENAC.
9. **Durata della convenzione:** La durata della Convenzione è pari a 2 anni decorrenti dall'effettiva attivazione del servizio aereo di linea sulla rotta in questione.

Il vettore aereo si impegna a mettere a disposizione dell'ENAC il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione, nel decreto di imposizione, nel presente bando, nella convenzione e nel capitolato d'oneri.

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente capoverso, comporta inadempimento sanzionabile secondo quanto previsto al successivo paragrafo 11 del presente bando.

10. **Recesso dalla convenzione:** Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dalla convenzione con un preavviso pari a 6 mesi senza obblighi di compensi o indennizzi e comunque non prima di 12 mesi dall'attivazione del servizio.

Si considera recesso senza preavviso l'interruzione, operata dal vettore, dell'esercizio del servizio onerato, qualora il vettore medesimo non abbia ripristinato il servizio, previa intimazione, da parte di ENAC, ad adempiere integralmente agli obblighi assunti, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della predetta intimazione.

Nel caso di recesso dalla convenzione da parte del vettore, l'ENAC si riserva di svolgere le dovute valutazioni al fine di proporre al Ministero dei Trasporti la stipulazione di una nuova convenzione con il vettore classificatosi in posizione immediatamente successiva in graduatoria. Le condizioni di esercizio del servizio onerato nonché la compensazione, nella misura proporzionalmente dovuta, saranno quelle stabilite in sede di prima assegnazione degli oneri di servizio pubblico.

11. **Inadempimenti e sanzioni:** Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- casi di forza maggiore.

L'interruzione del servizio per tali motivi comporta la riduzione dell'importo della compensazione in misura proporzionale ai voli non effettuati.

In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella convenzione, l'ENAC ha diritto di comminare al vettore penali, in misura crescente a secondo del numero delle violazioni commesse, le cui modalità verranno compiutamente descritte nel modello di convenzione.

L'ammontare delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 50 % dell'importo massimo previsto a base di gara per la compensazione finanziaria, riportata al paragrafo 6, fermo restando che, superato detto limite, l'ENAC avrà il diritto di risolvere la convenzione per inadempimento, con effetto di revoca immediata delle compensazioni ancora da erogare.

Il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare per ciascun anno il 2 % del numero dei voli previsti.

Oltre tale limite, il vettore dovrà corrispondere all'ENAC, a titolo di penale, la somma di 3 000,00 EUR per ogni cancellazione eccedente il predetto limite del 2 %, previa formale contestazione inviata al vettore nei 10 giorni successivi alla conoscenza dell'evento. Al vettore è concesso un termine non superiore a 7 giorni per produrre eventuali controdeduzioni.

L'ENAC, inoltre, procederà ad una revisione dell'importo della compensazione finanziaria in misura proporzionale ai voli effettuati. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale della città di Cuneo.

La mancata osservanza del preavviso di cui al precedente paragrafo 10 è sanzionata con una penale calcolata sulla base della compensazione annuale e del periodo del mancato preavviso decorrente dalla interruzione del servizio onerato, nei termini previsti dal medesimo paragrafo 10, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P = CA / GG \times gg$$

Dove

- P = penale
- CA = compensazione annuale
- GG = giorni dell'anno in esame (365 o 366)
- gg = giorni di mancato preavviso

Le sanzioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste in tema di regime sanzionatorio da regolamenti comunitari e da disposizioni normative e regolamentari nazionali.

12. **Garanzie a corredo dell'offerta:** Al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'offerta, il vettore che partecipa alla presente gara deve presentare apposita garanzia pari al 2 % dell'importo massimo per la compensazione finanziaria di cui al precedente paragrafo 6, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente.

Le modalità per la presentazione della garanzia di cui sopra saranno specificate nel capitolato d'oneri, eventualmente richiamate nella convenzione.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, con impegno del vettore a rinnovare la garanzia qualora alla scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'ENAC nel corso della medesima procedura.

L'ENAC, all'atto di comunicare ai vettori non aggiudicatari l'avvenuta aggiudicazione, provvede contestualmente, nei loro confronti allo svincolo della garanzia.

13. **Garanzie di esecuzione e coperture assicurative:** Il vettore aggiudicatario del diritto di esercizio dei servizi aerei onerati di cui al presente bando è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a 500 000,00 EUR a favore dell'ENAC che si riserva di utilizzarla per garantire la prosecuzione del servizio onerato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità del benestare dell'ENAC, a seguito dell'esito regolare della verifica di cui all'ultimo capoverso del precedente paragrafo 6.

14. Decadenza e revoca della compensazione finanziaria:

La perdita in qualsiasi momento, successivo alla Convenzione, dei requisiti generali e tecnici di cui al paragrafo 2 del presente bando nonché di quelli previsti dal capitolato d'onori, comporta la decadenza dal provvedimento di assegnazione della rotta, la revoca del beneficio della compensazione finanziaria e il recupero di eventuali quote erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali.

Successivamente al provvedimento di decadenza dall'assegnazione della rotta, l'ENAC potrà essere autorizzato dal Ministero dei Trasporti a sottoscrivere una nuova convenzione, per il rimanente periodo di servizio aereo di linea con il vettore concorrente classificatosi nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria finale della gara.

In tale ipotesi la durata della convenzione decorrerà dalla data di inizio del servizio e terminerà alla data di scadenza prevista nella convenzione risolta e nel rispetto del piano operativo approvato in sede di valutazione dell'offerta presentata dal vettore vincitore di gara.

15. Risoluzione della Convenzione: In caso di inadempimento da parte del vettore rispetto a quanto previsto nella Comunicazione dell'imposizione pubblicata nella GUUE C 228 del 28.9.2007, nel decreto di imposizione, nella convenzione, nelle disposizioni del presente bando e in quelle del capitolato d'onori, l'ENAC, mediante diffida scritta, potrà assegnare al vettore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, un termine di 15 giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, l'ENAC avrà la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione e di trattenere definitivamente l'importo indicato nella fideiussione di cui al precedente paragrafo 13 nonché di procedere nei confronti del vettore per il risarcimento del danno subito.

Inoltre, in caso di violazione di obblighi e prestazioni assunti dal vettore rispetto a quanto previsto nella convenzione, nelle disposizioni del presente bando e in quelle del capitolato d'onori, l'ENAC ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile ha diritto di risolvere la convenzione, previa comunicazione scritta al vettore.

Ove intervenga la risoluzione della convenzione, l'ENAC potrà essere autorizzato dal Ministero dei trasporti a scorrere la graduatoria per sottoscrivere una nuova convenzione, per il rimanente periodo di servizio aereo di linea, con il vettore concorrente classificatosi nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria finale della gara di assegnazione della rotta.

In tale ipotesi la durata della convenzione decorrerà dalla data di inizio del servizio e terminerà alla data di scadenza prevista nella convenzione risolta e nel rispetto del piano

operativo approvato in sede di valutazione dell'offerta presentata dal vettore vincitore di gara.

16. Presentazione delle offerte: Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le offerte, redatte in conformità a quanto previsto nel capitolato d'onori, dovranno pervenire, pena l'esclusione, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mano previo rilascio di una apposita ricevuta, al seguente indirizzo:

ENAC, direzione generale, viale del Castro Pretorio 118, -00185 Roma.

A pena di esclusione, le offerte dovranno essere presentate in 3 buste chiuse e sigillate.

La busta esterna, chiusa, sigillata e siglata su ambo i lembi, conterrà 2 buste interne, anch'esse sigillate e siglate su entrambi i lembi, e porterà la seguente indicazione: «Offerta per la gara in oneri di servizio pubblico sulla rotta: Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa».

I documenti da inserire nelle sopra citate 3 buste sono individuati nel capitolato d'onori citato al paragrafo 4 del presente bando di gara.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nei termini sopra indicati.

In presenza di un'unica offerta valida, si potrà procedere comunque all'aggiudicazione.

17. Termine di validità delle offerte: 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte.**18. Espletamento della gara:** All'espletamento della gara provvede l'ENAC, attraverso una Commissione appositamente costituita, composta da un dirigente dell'ENAC delegato dal Direttore Generale, da un esperto nel settore del trasporto aereo nominato dalla Regione Piemonte e da un Presidente nominato di comune accordo fra ENAC e Regione Piemonte; le funzioni di segreteria saranno svolte da un funzionario dell'ENAC.**19. Trattamento dei dati personali:** Tutti i dati personali saranno utilizzati e trattati per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza secondo la normativa vigente. A tale scopo, il vettore aggiudicatario dovrà sottoscrivere la relativa autorizzazione al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.**20. Trattamento dati sensibili:** I dati sensibili contenuti nelle offerte presentate dai vettori saranno trattati secondo quanto previsto dal «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari», approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 2.3.2006 e consultabile sul sito dell'ENAC «enac-italia.it».

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE

Avviso di apertura di riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originarie dell'India

(2007/C 229/06)

La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base») limitato ai livelli di sovvenzione goduti da taluni produttori esportatori indiani.

1. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da acido sulfanilico originario dell'India («prodotto in esame»), attualmente classificabile nel codice NC ex 2921 42 10. Tale codice viene indicato a titolo puramente informativo.

2. Misure esistenti

Sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India è attualmente in vigore un dazio compensativo definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio ⁽²⁾.

Queste misure sono attualmente oggetto di un riesame in previsione della scadenza ⁽³⁾.

3. Motivazione del riesame

La Commissione dispone di elementi di prova *prima facie* tali da farle ritenere che le circostanze che hanno dato luogo alle sovvenzioni siano mutate e che tale mutamento abbia carattere permanente.

I vantaggi dei 2 regimi di sovvenzione (*Duty Entitlement Passbook Scheme* — DEPBS, ed esenzione dall'imposta sul reddito nell'am-

bito di sezione 80 HHC dell'*Income Tax Act* — ITES) sembrano infatti essere diminuiti. Ciò si deve alla modifica delle pertinenti leggi indiane di base su cui si fondano tali regimi.

È perciò probabile che sia diminuito il livello di sovvenzione delle società colpite da misure basate, del tutto o in parte, su vantaggi dovuti a uno o a entrambi i suddetti regimi nel periodo dell'inchiesta relativo al procedimento che ha portato a fissare il livello delle misure attualmente in vigore.

Il livello oggi in vigore delle misure di cui al paragrafo precedente sulle importazioni del prodotto in esame può perciò non essere più necessario per neutralizzare la sovvenzione com'è ora. È opportuno pertanto rivedere le misure per le società in questione.

Tali società comprendono quelle elencate in allegato e tutti i produttori del prodotto in esame che si manifestino alla Commissione nei termini di cui al punto 5, sottopunto i), e dimostrino entro la stessa scadenza che 1) hanno goduto di vantaggi di uno o di entrambi i suddetti regimi durante il periodo dell'inchiesta relativo al procedimento che portato a fissare il livello della misura cui sono soggetti (1° luglio 2000-30 giugno 2001), e che 2) dati i mutamenti strutturali di tali regimi (v. sopra), il vantaggio da essi derivati è diminuito.

Inoltre, se l'inchiesta sul riesame dimostra o una parte interessata riesce a provare *prima facie* nei termini di cui al punto 5, sottopunto i) che esportatori del prodotto in esame, interessati dall'attuale riesame, beneficiano di sovvenzioni dovute a regimi diversi da quelli suddetti, nel quadro del presente riesame, è anche possibile effettuare un'inchiesta su tali regimi.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2006 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 171 del 24.7.2007, pag. 14.

Dato che i margini modificati di sovvenzione risultanti dall'attuale inchiesta potrebbero avere un impatto sulle misure applicabili alle società che hanno collaborato all'inchiesta da cui è scaturito il livello delle misure, e/o sulla misura residua applicabile a tutte le altre società, tali tassi potranno essere rivisti di conseguenza.

Si noti che, per le società soggette a misure sia antidumping che compensative, se cambia la misura compensativa quella antidumping può essere rettificata di conseguenza.

4. Procedura

Sentito il comitato consultivo e accertato che esistono elementi di prova tali da giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale ex officio, la Commissione, con il presente atto, apre un riesame ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.

L'inchiesta valuterà se mantenere, abrogare o emendare le misure in vigore per le società che hanno beneficiato di uno o di entrambi i suddetti regimi di sovvenzioni e per le società di cui è sufficientemente provato che hanno beneficiato di altri regimi, come detto al precedente punto 3, 6° paragrafo. A seconda dei risultati cui darà luogo, l'inchiesta valuterà anche la necessità di rivedere le misure applicabili alle società che hanno collaborato all'inchiesta da cui è scaturito il livello delle attuali misure, e/o la misura residua applicabile a tutte le altre società.

a) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle società elencate nell'allegato e alle autorità del paese esportatore interessato. Il questionario completo delle risposte e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 5, sottopunto i).

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 5, sottopunto i).

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al punto 5, sottopunto ii).

5. Termini

- i) *Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione*

Se nell'inchiesta occorre tener conto delle osservazioni di tutte le parti interessate, queste devono manifestarsi alla Commissione, presentare i loro punti di vista, rispondere al questionario, soprattutto se sono autorità del paese esportatore interessato, o fornire ogni altra informazione, comprese quelle di cui al punto 3, 6° paragrafo, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo indicazione contraria. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

- ii) *Audizioni*

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

6. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata recante la dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: J-79 4/23
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

7. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

⁽¹⁾ Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che si sarebbero potute raggiungere se la parte avesse collaborato.

8. Calendario dell'inchiesta

In base all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. Altri riesami intermedi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base

Il campo d'applicazione dell'attuale riesame è quello precisato al punto 4. Le parti che chiedono un riesame in base ad altri motivi possono farlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento di base.

10. Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

ALLEGATO

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028, India.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative

(2007/C 229/07)

1. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, la Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure compensative sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, le sovvenzioni o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione H-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Compact disc registrati (CD-R)	India	Dazio compensativo	Regolamento (CE) n. 960/2003 del Consiglio (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 1)	5.6.2008

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.97, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ Fax (32-2) 295 65 05.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione **(Caso COMP/M.4825 — SFR/Somart/Débitel France)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 229/08)

1. In data 20 settembre 2007, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese SFR SA («SFR», Francia), controllate da Vivendi, Vodafone e Somart (Francia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Débitel France SA («Débitel», Francia) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per SFR: operatore di rete nel settore della telefonia fissa e mobile,
- per Somart: società finanziaria,
- per Débitel: operatore di rete virtuale nel settore della telefonia mobile, distributore di prodotti e servizi connessi.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4825 — SFR/Somart/Débitel France, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.